CAMERA DEI DEPUTATI N. 3434-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 1611)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 dicembre 1993

(Relatore: **Franco FOSCHI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 17 dicembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli *interventi* nei Paesi in via di sviluppo.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I suddetti decreti verranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno un parere entro trenta giorni.	1. Il Governo è delegato ad emanare entro **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo **ed alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**. I suddetti decreti **legislativi** verranno inviati alle Commissioni **permanenti** competenti **per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, che **esprimono** parere entro **sessanta** giorni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:	2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione **e istituzione di una unità operativa *ad hoc* per interventi a seguito di calamità, collegata con l'ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e l'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite**;	*a)* adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;
b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;	*b) identica;*
c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;	*c) identica;*
d) definizione del ciclo dei progetti;	*d) identica;*
e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;	*e)* definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 **ed in coerenza con quelli dell'ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite**;
f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.	*f) identica.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1993 N. 430

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, sono soppresse le parole: « funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, », *e dopo le parole:* « contrattualistica pubblica » *sono inserite le seguenti:* « , degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative »;

***al comma 2, nell'alinea, le parole:* « sia insorta » *sono sostituite dalle seguenti:* « possa insorgere ».**

al comma 2, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

« c-*bis*) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a), b)* e c), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno »;

al comma 3, le parole: « Ministro degli affari esteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria nonché al procuratore generale della Corte dei conti. »;

il comma 5 è soppresso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

identico;

Soppresso.

al comma 2, la lettera* c) *è soppressa.

al comma 2, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

« c-*bis*) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a) e b),* nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno »;

il comma 3 è soppresso.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, **essa è tenuta** a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria nonché al procuratore generale della Corte dei conti. »;

identico.

***al comma 6, le parole:* « due anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « un anno »; *e dopo le parole:* « Ministro degli affari esteri » *sono inserite le seguenti:* « e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia ».**

(segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo » *sono sostituite dalle seguenti*: « di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo »;

al comma 3, le parole: « il Ministro degli affari esteri » *sono sostituite dalle seguenti*: « il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ».

All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 o in scadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovabili per un periodo non superiore a sei mesi. ».

All'articolo 5:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere. ».

(segue: Testo della Commissione)

All'articolo 3:

identico;

identico;

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 **sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.** ».

Il comma 2 è soppresso.

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale **delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici,** in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994 »;

identico:

(segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 10 miliardi per gli anni 1993-95, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto ».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme dirette a stabilire le procedure e i controlli in base ai quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti di aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonché i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare, sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative. »;

al comma 4, dopo le parole: « nel campo dello sviluppo, », *sono inserite le seguenti*: « nonché di organizzazioni non governative specializzate, ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – 1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento del predetto fondo riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987 ».

(segue: Testo della Commissione)

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire **5 miliardi 750 milioni** per gli anni 1993-**1994**, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto ».

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – 1. *Identico.*

(segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: Testo della Commissione)

2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993 »;

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli ».

Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 256 del 30 ottobre 1993. (*)*

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1993.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera *b)*;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

ARTICOLO 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di « gestione » e « controllo » non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario « preposto » di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

ARTICOLO 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

ARTICOLO 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato e del personale degli enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 13 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dall'articolo 7.

ARTICOLO 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: « ; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario. » sono sostituite dalle seguenti: « , tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente. ».

ARTICOLO 8.

1. Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere concessi finanziamenti diretti a governi, autorità locali e enti pubblici degli stessi Paesi, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate norme dirette a stabilire le condizioni alle quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti d'aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonché i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative.

3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei crediti d'aiuto.

4. Per la valutazione ed il controllo delle iniziative finanziate ai sensi del comma 1 o mediante crediti d'aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi di consulenti o di società di consulenza, anche non italiane, che abbiano svolto o svolgano attività analoghe per organizzazioni o banche internazionali operanti nel campo dello sviluppo, scelti d'intesa con le autorità dei Paesi destinatari.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3434-A
Lire 500